

Torino il 24 ottobre 2014

VERBALE DI ACCORDO

tra

l'Azienda Key Safety Systems s.r.l. assistita dall' Amma

e

la RSU dell'unità produttiva di Orbassano assistita da **Fim Cisl** di Torino, anche a nome e per conto di tutti i dipendenti della stessa,

PREMESSO CHE:


- con lettera datata 20 ottobre 2014 Key Safety Systems s.r.l. ha dato avvio alla procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale nella unità produttiva di Orbassano, ex artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 per n. 5 lavoratori
- nell'incontro tenutosi in data odierna è stato esperito tra Azienda, Amma ed RSU – OOSS l'esame di cui all'art. 4 punto 5 della L. 223/91 ed è stata esaurita con esito positivo la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge stessa

Tutto ciò premesso si concorda di ritenere esperita ed esaurita la procedura di cui alla citata legge n. 231/91 sulla base del seguente accordo :

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. l'Azienda procederà al licenziamento di un numero massimo di 5 lavoratori, secondo i seguenti criteri che vengono concordati dalle parti e costituiscono criteri alternativi rispetto a quelli di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 - 1° comma L. 223/91:
 - a) lavoratori che al termine o durante il periodo di permanenza nelle liste di mobilità, matureranno i requisiti per accedere ad un trattamento pensionistico ai sensi delle disposizioni attualmente in vigore e/o
 - b) lavoratori che abbiano manifestato per iscritto all'azienda la volontà di non opporsi al licenziamento.

In ogni caso è necessario che l'Azienda riconosca la compatibilità tecnico organizzativa per il licenziamento dei lavoratori suddetti.

3. ai lavoratori licenziati ai sensi del precedente punto 2) verrà erogato una somma lorda aggiuntiva al TFR, secondo le intese raggiunte in sede aziendale, previa sottoscrizione, nelle sedi normativamente previste, dei verbali individuali di rinuncia e transazione ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., secondo i fac simile già in uso in azienda.




4. Le singole comunicazioni di risoluzione del rapporto di lavoro saranno effettuate a partire dalla conclusione della presente procedura , con le tempistiche necessarie in funzione delle esigenze tecnico organizzative e produttive aziendali, e comunque entro il termine di 120 giorni di cui all'art. 24 della citata legge n. 223/91;

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si danno atto di aver regolarmente esperito ed espletato, a tutti gli effetti di legge, compresi quelli di cui all'art. 5, 4° comma, della legge n. 223/91, così come modificato dall'art. 8 della legge n. 236/93, le procedure di cui all'art. 24 della legge stessa. Le parti altresì dichiarano che , con la stipula del presente accordo, e con le intese in esso contenute, s'intende sanato ogni eventuale vizio della comunicazione di apertura della presente procedura, ai sensi dell'art. 4 comma 12 legge 92/2012.

Letto, confermato, sottoscritto


La RSU

Per le OO.SS



per l'Azienda



per l'AMMA

